

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1999

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

Modificazioni alle norme sulle ineleggibilità alle cariche di  
assessore provinciale e di presidente della giunta provinciale

*Seduta del 26 gennaio 1965*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 248 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, stabilisce che non possono essere eletti « deputati » provinciali (ora assessori):

1) i fratelli ed i parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 27;

2) gli stipendiati dello Stato.

Sulla vigenza di detta norma notevoli perplessità si sono manifestate, per lungo tempo, in dottrina ed in giurisprudenza, dando luogo a contrastanti pronunzie sulle quali, però, si è infine imposta, con l'autorità della sua fonte, risolvendo la questione in senso affermativo, la decisione 10 marzo 1962, n. 3, dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

L'alto consesso ha rilevato che la legge 8 marzo 1951, n. 122, la quale per prima regolò la elezione dei consigli provinciali, non reca alcuna disposizione sulle ineleggibilità alla carica di membro della giunta provinciale (presidente ed assessori), né può riferirsi a tale materia il generico rinvio (alle « norme stabilite per le elezioni dei consigli comunali ») contenuto nell'articolo 8 di detta

legge, dovendo ad esso attribuirsi una portata integratrice circoscritta alle sole norme aventi attinenza con l'elezione del consiglio provinciale.

D'altro canto, il summenzionato articolo 248 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale fu espressamente richiamato in vigore dal regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111 (articolo 13) e non esiste, nelle leggi successivamente intervenute, una norma che l'abbia espressamente abrogato o con la quale esso si presenti obiettivamente incompatibile.

Allo stato, dunque, il vigore della ripetuta norma del testo unico 1915 costituisce un dato assodato; ma proprio per questo appare opportuno un intervento legislativo volto ad eliminare la statuizione di ineleggibilità che l'anzidetta norma reca nei confronti degli impiegati dello Stato.

Invero, la esclusione di una sì vasta e qualificata categoria di cittadini dalle cariche elettive provinciali, di presidente e di assessore, non trova alcuna valida ragione giustificatrice e costituisce una limitazione all'eser-

cizio dei diritti politici, a carattere di specialità, in contrasto con l'articolo 51 della Costituzione.

Al tempo stesso, è d'uopo che si provveda a colmare, nella materia di cui trattasi, una delle lacune più marcate che si perpetua sin dalle origini del nostro ordinamento comunale e provinciale, il quale, mentre si preoccupa di fissare le cause di ineleggibilità specifiche alla carica di sindaco, viceversa, rispetto a quella di presidente della giunta provinciale, inspiegabilmente manca di ogni disposizione al riguardo, ove si eccettui la norma dell'articolo 248, più volte citato, del testo unico 1915, che è comune, peraltro, alla carica di assessore provinciale.

Una tale disparità di disciplina, rispetto a due uffici per tanti versi similari, denuncia una disarmonia del sistema il cui rilievo non è, ovviamente, solo di ordine formale, giacché la carenza di norme regolatrici della eleggibilità alla massima carica provinciale rende, in atto, intangibili posizioni personali obiettivamente inconciliabili con l'esercizio della carica stessa.

Il presente disegno di legge intende, quindi, di ovviare anche a tale non lieve inconveniente, determinando le cause di ineleggibilità a presidente della giunta provinciale alla stregua, in quanto estensibili, di quelle in atto previste per il sindaco.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non possono essere eletti ad assessori provinciali, nella stessa giunta, i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato ».

### ART. 2.

Non può essere eletto presidente della giunta provinciale:

chi si trova in uno dei casi previsti dalla legge, di ineleggibilità a consigliere o ad assessore provinciale;

chi non ha reso il conto di una precedente gestione riguardante istituzioni della Provincia ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi sia ascendente o discendente, parente o affine sino al secondo grado del segretario generale, del ricevitore o tesoriere provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi provinciali o in qualunque modo loro fideiussori;

chi sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi o, per qualsiasi altro delitto, alla pena

---

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

Nei riguardi della deliberazione di nomina del presidente della giunta provinciale si applicano le disposizioni dettate, per la deliberazione di nomina del sindaco, dai commi 6°, 7° e 8° dell'articolo 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.